



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
"Clemente Rebora"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

Liceo Scienze Economico-Sociali

Via Papa Giovanni – 20017 Rho (MI) - Tel: 02 93906117 – 02 93182371 fax: 02 93903034

Via Piero della Francesca – 20017 Rho (MI) - Tel: 02 93162461 fax: 02 93169113

Codice meccanografico :MIPC13000E Codice Fiscale : 93503850153

e-mail uffici: mipc13000e@istruzione PEC : mipc13000e@pec.istruzione.it

sito web: www.liceorebora.gov.it

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

PER GLI

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

a.s. 2017/2018



approvato dal Collegio Docenti del.....

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
1.1	PREMESSA.....	4
1.2	FINALITA'.....	4
1.3	LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES.....	5
1.4	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
1.5	IL PDP	7
1.6	AZIONI PER L'INCLUSIONE.....	8
1.6.1	Azioni a livello di singola istituzione scolastica: il GLI.....	8
1.6.2	Azioni a livello territoriale: CTI e CTS.....	9
2	PARTE PRIMA: ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISABILITA'	10
	Protocollo per l'inclusione degli alunni diversamente abili	10
2.1	FINALITA':.....	10
2.2	FASI E TEMPI:.....	10
2.3	FIGURE COINVOLTE E COMPITI:	10
2.4	IL PEI	13
2.5	CHIARIMENTI sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).....	13
2.5.1	PRIMO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI.....	14
2.5.2	SECONDO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA.....	15
2.6	INVALSI.....	17
3	PARTE SECONDA: ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI CON D.S.A E CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	18
3.1	I DSA: I DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO	18
3.1.1	PREMESSA.....	18
3.1.2	RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	18
3.1.3	LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE degli alunni con DSA.....	20
3.1.4	LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO: Individualizzazione e personalizzazione della didattica	21
3.1.5	LA VALUTAZIONE	22
3.1.6	ESAME DI STATO.....	22
3.2	INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	23
3.2.1	LA VALUTAZIONE	24
4	PARTE TERZA: ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	25
4.1	PREMESSA.....	25
4.2	FINALITA' DEGLI INTERVENTI.....	25
4.3	LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	26

5 PARTE QUARTA: PROVE INVALSI..... 27
5.1 INVALSI..... 27

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

“Nella scuola italiana l’integrazione degli alunni con disabilità c’è da tempo, e quindi c’è il riconoscere e rispondere efficacemente ai diritti di individualizzazione di tutti gli alunni che hanno una qualche difficoltà di funzionamento. Una scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e sa prevenirle, dove possibile, diventa poi una Scuola davvero e profondamente inclusiva per tutti gli alunni, dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno.”

D. Ianes

1.2 FINALITA’

Questo documento, denominato Protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, elaborato dalla Referente B.E.S. del nostro Istituto e condiviso dal GLI, è una guida dettagliata per informare le famiglie sulle prassi attuate, all’interno della nostra scuola, per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con particolari bisogni educativi.

Accogliere questi alunni significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, insieme ed alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna, e significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tal prospettiva è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione delle singole realtà ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la progettazione e la realizzazione condivisa di interventi didattici ed educativi personalizzati.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente sulla base delle esperienze realizzate.

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n°104/92, nella legge 170/2010 e nella direttiva del 27 /12 /2012.

La produzione e la condivisione del Protocollo di accoglienza, insieme agli altri documenti della scuola, come il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Annuale per l’Inclusione, permette di incrementare e valorizzare la competenza gestionale ed organizzativa della stessa Istituzione scolastica.

Il protocollo è parte integrante del PTOF d’istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studio;
- favorire un clima di accoglienza ed inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise da tutto il personale dell’Istituto;
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti.

1.3 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES


Secondo l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione di vari fattori, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che ogni alunno che, in una certa fase della sua crescita, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra un'adeguata e personalizzata risposta.

L'area dei B.E.S. comprende tre grandi sotto categorie:

- quella della disabilità, ai sensi della Legge 104/92;
- quella dei disturbi evolutivi specifici, ai sensi della Legge 170/2010 e della Legge 53/2003;
- quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, come da D.M. 27/12/2012 e C.M. n. 8/2013.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.



1.4 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Disabilità

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
O.M. n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
C.M. n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Decreto attuativo della Legge n. 170/2010.	Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Alunni stranieri

DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286
-------------------------------	---

CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014"
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura"

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 - Chiarimenti

1.5 IL PDP

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato), introdotto con la legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento e con il successivo decreto attuativo (D.M. 5669/2011), consente a tutti gli alunni, attraverso una didattica personalizzata, di raggiungere il successo formativo. Nel documento vengono indicate le strategie d'intervento più idonee a tal scopo.

Il PDP viene predisposto dal Consiglio di Classe, non solo per gli alunni, con certificazione DSA o diagnosi, ma anche per quegli alunni con altri particolari bisogni che pertanto necessitano di un intervento didattico, educativo personalizzato. Le decisioni assunte dal Consiglio di Classe in merito alla predisposizione di un percorso personalizzato vengono motivate.

Il PDP deve essere predisposto **entro la fine del primo trimestre scolastico** e sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico. La sottoscrizione del PDP mette in evidenza la corresponsabilità nel percorso educativo:

- del Dirigente in qualità di garante dell'applicazione della normativa;
- del Consiglio di Classe, quale responsabile delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione degli apprendimenti;
- della famiglia, come corresponsabile della stesura e dell'applicazione del PDP. La famiglia può comunicare alla scuola eventuali osservazioni utili alla stesura e al monitoraggio del PDP.

Ogni scuola può creare un proprio modello di PDP che contenga le indicazioni fornite dalla normativa in merito.

Il **monitoraggio del PDP** viene svolto **in itinere**: quando si riuniscono i Consigli di Classe ed alla fine del primo quadrimestre si valuta se le misure adottate sono state idonee o se sia,

invece, il caso di rimodulare alcune parti del Piano. In caso di integrazioni, il documento verrà ripresentato alla famiglia per la condivisione e la sottoscrizione.

Al termine dell'anno scolastico, attraverso un'analisi finale dei risultati ottenuti, il documento verrà nuovamente verificato, in previsione dell'anno scolastico successivo.

1.6 AZIONI PER L'INCLUSIONE

1.6.1 Azioni a livello di singola istituzione scolastica: il GLI

Il GLI (Gruppo di Lavoro e di studio d'Istituto), art. 15 comma 2 legge 104/1992, costituito dal Dirigente scolastico, i docenti curricolari e di sostegno, dai genitori, dagli operatori dei servizi, da studenti, nella scuola secondaria di secondo grado, diventa GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione).

I componenti del GLI sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti «disciplinari» con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti esterni in regime di convenzionamento con la scuola).

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
- consulenza e supporto a docenti, studenti e famiglie;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHI operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1 comma 605 lettera b della legge 296/06, tradotte in sede di definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) come stabilito dall'art.10 comma 5 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI, che è parte integrante del POF) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

Il PAI è elaborato sul modello ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, delle disabilità e della salute o International Classification of Functioning, Disability and Health, definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002) ed a giugno viene approvato dal Collegio dei docenti.

Il modello ICF è una delle classificazioni internazionali sviluppate dall'OMS per codificare le informazioni relative alla salute degli individui e prevede l'uso di un linguaggio standardizzato, che facilita la comunicazione tra tutti coloro che si occupano della cura e dell'assistenza sanitaria.

In base all'ICF vengono descritte la natura e la gravità delle limitazioni del funzionamento della persona e i fattori ambientali che influiscono su tale funzionamento. Il modello ICF rappresenta un approccio innovativo al tema dell'inclusione scolastica, soprattutto per la profonda attenzione che esso riserva all'ambiente socio-culturale in cui la persona vive.

Nel caso specifico della scuola, l'attenzione è rivolta all'analisi dei fattori del contesto scolastico, con particolare a ciò che facilita e a ciò che ostacola la performance degli

alunni con disabilità nelle pratiche d'inclusione scolastica. Non ci si deve più basare, quindi, sulle mancanze e sui deficit dell'alunno, ma lavorare sulle sue potenzialità. Cambia il metodo di lavoro degli insegnanti, nel senso che occorrerà programmare e attuare interventi in stretta sinergia con tutti i soggetti che si occupano dell'alunno diversamente abile.

1.6.2 Azioni a livello territoriale: CTI e CTS

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il progetto «Nuove tecnologie e disabilità».

Sono punti di riferimento e di interfaccia tra le scuole e l'amministrazione con la funzione di:

- informazione e formazione per docenti, alunni, studenti, e genitori;
- consulenza alle scuole per individuazione ausili, accompagnamento docenti in pratiche didattiche;
- gestione degli ausili e comodato d'uso;
- raccolta e promozione di buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione;
- definizione del piano annuale di intervento autonomo o in rete con altri CTS;
- promozione di intese territoriali per l'inclusione in rete con le istituzioni scolastiche con i servizi sociosanitari, per integrazione di risorse, progetti e servizi finalizzati al miglioramento di inclusione scolastica, raccordo stretto con GLIP e GLIR (Gruppi di lavoro Inter istituzionali Provinciali e Regionali).

Una grande novità della normativa è costituita dai CTI (Centri Territoriale per l'Inclusione) che inglobano le varie configurazioni presenti nelle singole realtà territoriali, come i CTRH (Centri Territoriali per le Risorse sulla Disabilità) e vengono istituiti a livello territoriale distrettuale con l'obiettivo di creare una rete diffusa e ben strutturata tra le scuole per avere punti di contatto e di riferimento per le problematiche inerenti i BES.

Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato dalla CM 8/2013 "al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e formazione mirata".

Se non è possibile costituire il CTI, le singole scuole cureranno, attraverso il GLI, il contatto con i CTS di riferimento.

Il nostro Istituto fa riferimento al CTI ambito 26 (Istituto Comprensivo "Bonvesin De La Riva" di Legnano).

2 PARTE PRIMA: ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISABILITA'

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

2.1 FINALITA':

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
- inserire gli alunni diversamente abili nel contesto della classe e della scuola, favorendo il successo scolastico, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- adottare forme e tempi di verifica e di valutazione adeguati;
- sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate ai DVA.

2.2 FASI E TEMPI:

- orientamento in ingresso – nelle giornate di open day organizzate dalla scuola secondaria di secondo grado, alunno e famiglia possono visitare la scuola;
- iscrizione – entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito a gennaio);
- pre-accoglienza – entro maggio a seconda dei casi;
- raccolta dati – febbraio-giugno o fine anno scolastico;
- accoglienza – settembre;
- inserimento – settembre e ottobre con l'analisi della situazione iniziale;
- progettazione dell'integrazione didattica – ottobre;
- Piano Dinamico Funzionale – al cambio di ciclo scolastico;
- GLI – quando ritenuto necessario;
- predisposizione del PEI – dopo il GLI iniziale ed entro la fine del mese di novembre;
- verifiche e valutazione – al termine dei quadrimestri.

2.3 FIGURE COINVOLTE E COMPITI:

PERSONALE COINVOLTO

COMPITI

GLI

- Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.
- Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti al fine di realizzare un intervento didattico adeguato e personalizzato.
- Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento.
- Raccorda le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Consigli di classe, enti territoriali, enti di formazione).
- Attua il monitoraggio di progetti relativi all'inclusione.
- Collabora, ove richiesto, all'elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni DVA, offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.
- Collabora alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola.
- Redige il Piano Annuale per l'Inclusività.

Coordinatore di classe

- Prende contatti con la scuola frequentata precedentemente.
- Cura le relazioni all'interno del Consiglio di Classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEI, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione.
- Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con PEI.
- Tiene contatti con la famiglia.
- Tiene contatti con il referente d'Istituto.
- Coordina le attività pianificate.
- E' garante di quanto concordato nel PEI e aggiorna il Consiglio di Classe sul percorso dello studente.
- Provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema.
- Valuta con la famiglia e con lo studente l'opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe il problema.

Insegnante di sostegno

- Prende contatti con la scuola frequentata precedentemente.
- Cura le relazioni all'interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEI, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione.
- Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con PEI.
- Tiene i contatti con la famiglia.
- Tiene i contatti con il referente di istituto.
- Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione.
- Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe.
- Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici.
- Tiene rapporti con gli esperti ASL e gli operatori comunali.
- Organizza stage lavorativi.
- Cura la stesura del PEI concordato fra i docenti, la famiglia, specialisti ed eventuali altri operatori.
- Coordina le attività pianificate.
- È garante di quanto concordato nel PEI e aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente.
- Provvede a informare i colleghi su eventuali problemi e sulle relative evoluzioni.
- Valuta con la famiglia e lo studente l'opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe un eventuale problema.

Consiglio di classe

- Legge e analizza la certificazione DVA;
- Prende atto della certificazione DVA al primo incontro;
- Inserisce lo studente nella classe e condivide gli strumenti utili per il superamento delle difficoltà;
- Si mantiene informato sull'evoluzione dei materiali di supporto (strumenti compensativi) e sulla normativa vigente;

Primi mesi di scuola

- Osserva lo studente mediante la somministrazione di prove specifiche; realizza una scheda analitica per rilevare le difficoltà e le potenzialità;
- Incoraggia e dialoga con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e di accettazione delle proprie difficoltà;
- Incontra la famiglia per osservazioni particolari.

Elaborazione del percorso didattico personalizzato in coincidenza con il Consiglio di classe di ottobre

Nel PEI sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro predisposti per l'alunno; sono evidenziati gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione

concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.

Il PEI viene formulato entro la fine di novembre. Esso è costituito da una parte generale, redatta dall'insegnante di sostegno, che raccoglie le osservazioni del Consiglio di classe, e da una parte specifica di programmazione delle singole discipline, redatta dagli insegnanti curricolari e vagliata con l'insegnante di sostegno. Il piano per la parte disciplinare è allegato al PEI con le programmazioni dei singoli docenti.

Il Consiglio di Classe condivide il PEI con la famiglia e lo sottoscrive.

Verifica in itinere

Effettua un riscontro delle attività programmate nel PEI, con eventuali modifiche e integrazioni.

Verifica finale

- Effettua un riscontro delle attività programmate nel PEI a fine anno scolastico.
- Tiene conto, in sede di valutazione intermedia e finale, accanto al rendimento scolastico, dei progressi e dei miglioramenti dello studente sul piano dell'autonomia e della crescita personale.

Personale socio-educativo e assistente alla comunicazione

- Collabora alla formulazione del PEI.
- Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno alle attività scolastiche formative.
- Si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione.

Personale ausiliario

- Su richiesta, può accompagnare l'alunno negli spostamenti interni relativamente ai bisogni primari.

La famiglia

- Procede all'iscrizione dell'alunno entro i termini stabiliti.
- Fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica, aggiornata per il cambio di ciclo, direttamente alla scuola secondaria di secondo grado.
- È invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psicofisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un percorso didattico personalizzato condiviso.
- Consegnare in Segreteria didattica la diagnosi.
- Partecipa agli incontri con il Consiglio di classe.
- Concorda il PEI con il Consiglio di classe e i singoli docenti.
- Mantiene i contatti con gli insegnanti.
- Richiede la versione digitale dei libri, se necessaria.
- Considera non solo il significato valutativo, ma anche quello formativo delle singole discipline.
- Utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente e sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico.
- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati e che siano portati a scuola i materiali richiesti.
- Incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.

Gli studenti

- Hanno diritto a ricevere una didattica individualizzata e personalizzata, nonché adeguati strumenti compensativi e misure dispensative, e suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.

- Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.
- Devono essere chiaramente informati riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli a sviluppare il massimo dalle loro potenzialità.

2.4 IL PEI

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale sono riportati gli interventi mirati per l'inclusione scolastica dell'alunno diversamente abile.

Nel testo della legge 104/92, art. 12, comma 5 viene espressa a chiare lettere la necessità che la sua stesura debba avvenire a seguito di una Diagnosi Funzionale (DF) e di un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che dunque ne sono parte integrante. Sarebbe buona norma riportare all'interno del PEI, anche in maniera sintetica, i contenuti di DF e PDF anche se questi non vengono aggiornati annualmente.

Nel DPR 24/2/1994 è altresì chiarito che "Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12 della Legge 104/92, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno".

Non si tratta di un semplice strumento didattico ad uso esclusivo della scuola, ma di un progetto ampio che riguarda diverse istituzioni le quali devono collaborare al fine di garantire all'alunno il pieno sviluppo del suo potenziale.

Oggi, inoltre, si sta lentamente affermando la tendenza ad estendere l'ambito di intervento del Piano Educativo Individualizzato a dimensioni non strettamente legate all'apprendimento scolastico ma a dimensioni relative al Progetto di Vita: l'affettività, l'autonomia personale, il benessere psicofisico, la riflessione da parte dell'alunno sulle proprie aspettative di realizzazione personale e sul possibile inserimento nel mondo del lavoro e la cura delle relazioni sociali.

2.5 CHIARIMENTI SULLA PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA (OBIETTIVI MINIMI) E DIFFERENZIATA (OBIETTIVI DIFFERENZIATI, NON RICONDUCEBILI AI PROGRAMMI DELLA CLASSE).

Nella programmazione degli interventi didattici ed educativi per gli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi alternativi:

1. nel primo, gli obiettivi sono riconducibili agli obiettivi minimi o ad essi globalmente corrispondenti;
2. nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati rispetto ai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.

Le programmazioni sono pertanto di 2 tipologie:

1. Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI);
2. Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI).

2.5.1 PRIMO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI

La programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall'art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001.

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con i contenuti essenziali delle discipline oppure
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del Decreto Legislativo 297/1994).

PROVE DI VERIFICA E PROVE D'ESAME

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'Esame, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi. Tali prove sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati, in quanto devono permettere di verificare il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio della promozione alla classe successiva o del titolo di studio.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche;
2. MODALITA' DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);
3. TEMPI PIU' LUNGHI.

In sede d'Esame, le prove equipollenti sono utili ad accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio.

Le prove equipollenti possono, ad esempio, consistere:

- nell'utilizzo del computer per lo svolgimento della prova o della dettatura della prova da parte del docente di sostegno;
- i testi della prima e della seconda prova scritta in linguaggio braille (trasmessi dal Ministero) o la trascrizione di detti testi su supporto informatico per i non vedenti che non conoscono il linguaggio braille;
- le prove ministeriali rielaborate in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o griglie, sui medesimi contenuti;
- prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero, fermo restando che esse devono verificare la preparazione culturale e professionale del candidato e devono essere coerenti con il percorso svolto dallo stesso sia sul piano dei contenuti che delle modalità e tempi di svolgimento.

Anche i tempi concessi sono diversi da quelli previsti per il resto della classe.

Può essere prevista, se richiesta, la presenza dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione. (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Nell'allegato al documento del Consiglio di Classe di maggio il Consiglio di Classe deve informare la Commissione d'Esame circa le scelte fatte per l'alunno in merito al suo percorso formativo, le modalità d'integrazione adottate e deve predisporre le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi.

Per la predisposizione delle prove e per lo svolgimento dell'esame, la Commissione può avvalersi del personale esperto. La presenza dell'insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.

Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di Stato e acquisiscono il titolo di studio.

LA VALUTAZIONE

L'art. 16 della L. n. 104/92 dispone che la valutazione degli alunni con disabilità debba essere effettuata da tutti i docenti e che debba avvenire sulla base del P.E.I., nel quale devono essere indicati per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

La valutazione degli alunni disabili è disciplinata anche dall'articolo 15 dell' O.M. 21 Maggio 2001/90.

Nello specifico:

- “Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”;
- “I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
- “Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.

La valutazione è un processo complesso che deve tener conto di diversi parametri di riferimento: gli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative, quelli adattati al contesto classe ed, infine, quelli previsti per la storia personale dell'alunno. La valutazione deve tener conto della situazione di partenza degli alunni e, perché sia formativa, essa deve cogliere, non solo i risultati raggiunti, ma anche i processi cognitivi messi in atto che hanno consentito la loro realizzazione.

2.5.2 SECONDO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

In questo caso, gli studenti svolgono un percorso didattico differenziato, in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

LA VALUTAZIONE

Secondo l'art. 15 dell' O.M. 21 Maggio 2001/90, la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo.

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione chela votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.

PROVE DELL'ESAME DI STATO

Possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee e coerenti al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non del diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 eseguenti del D. Legislativo n. 297/94).

I testi delle prove scritte sono elaborate dalla Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe.

Gli alunni possono essere anche dispensati da una o più prove scritte, in quel caso sono ammessi direttamente all'esame orale.

La Commissione d'esame prenderà in considerazione un colloquio preliminare con l'insegnante di sostegno per avere informazioni sulle caratteristiche peculiari dell'alunno DVA.

CONSIDERAZIONI

E' possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Accesso al Sistema Scolastico:

- L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico;
- Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).

Frequenza Scolastica:

- L. 104/92 Legge-quadro per l'assistenza e i diritti delle persone handicappate;
- D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL...;
- Accordi di Programma 30/11/96;
- C.M. 250/85;
- D.M. 26/8/81;
- Parere del Consiglio di Stato n. 348/91;
- D.L.vo n. 297/94;
- D.M. 25/5/95 n. 170.

Uscita dal Sistema Scolastico

- L.104/92;
- L.68/99 (Collocamento al lavoro);
- L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell'alunno certificato).

Valutazione

- D.L.vo 297/1994, art. 318;
- O.M. n. 90/2001;

Esami di Stato

- O.M. n. 252/2016, art. 22;
- D.P.R. n. 323/1998, art. 6 e 13.

2.6 INVALSI

Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti diversamente abili alle prove INVALSI si rimanda alla quarta ed ultima parte del documento.

3 PARTE SECONDA: ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI CON D.S.A E CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

3.1 I DSA: I DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO

3.1.1 PREMESSA

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di calcolo) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere eliminati ma possono essere compensati con strumenti e strategie che sappiano valorizzare le abilità ed i punti di forza che si riscontrano nelle persone con DSA: intelligenza, capacità di memorizzare le immagini, approccio inusuale e diverso alle discipline scolastiche, capacità fare collegamenti non convenzionali, creatività, abilità nella soluzione di problemi che richiedono di immaginare soluzioni possibili...

Tra questi disturbi si possono distinguere:

- la dislessia evolutiva, un disturbo settoriale dell'abilità di lettura;
- la disortografia, la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto;
- la disgrafia, la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
- la discalculia, il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.

A questi possono associarsi i disturbi specifici del linguaggio (disnomia) e quelli legati alla funzione motoria (disprassia). La presenza di una o più fragilità si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal d.M. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

3.1.2 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

LA FAMIGLIA

Iscrizione alla classe prima

- Al momento dell'iscrizione on line, nel mese di febbraio, i genitori devono segnalare nell'apposito spazio la presenza di disturbi d'apprendimento;
- I genitori devono portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ATS (ex ASL) o da specialisti privati convenzionati con le ATS;
Si ricorda che la certificazione deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo.

La scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre il PDP.

- All'inizio anno scolastico, il docente coordinatore di classe effettuerà un colloquio con la famiglia, al fine di raccogliere ulteriori informazioni necessarie per documentare il Consiglio di classe e predisporre il PDP.
- Dopo il Consiglio di Novembre, il coordinatore convocherà la famiglia per condivisione e la sottoscrizione del PDP.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- La scuola, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti, nonostante le attività di recupero didattico mirato svolte, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi. La segnalazione spetta al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe alla comunicazione.
- Il PDP predisposto dal Consiglio di Classe verrà sottoscritto dalla famiglia.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esami di Stato

- Si ricorda che la scuola non può accogliere certificazioni dopo il 31 marzo, e che comunque una segnalazione tardiva non consente al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessari al superamento dell'esame.
- Per l'accesso all'università la certificazione, per la sua validità, non deve avere più di tre anni.
- Il Consiglio di Classe presenterà alla Commissione d'Esame il Piano Didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5669/2011, come allegati riservati al documento del 15 maggio.
- L'O.M. del mese di maggio relativa agli Esami di Stato per i candidati con DSA e BES dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

I DOCENTI

- Ad inizio anno scolastico, il Coordinatore di Classe raccoglierà tutte le informazioni necessarie per documentare la situazione al Consiglio di Classe;
- Nel Consiglio di classe di Ottobre i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP.
- Entro il Consiglio di classe di Novembre, i docenti redigeranno la stesura finale del PDP, che verrà successivamente sottoscritto dai docenti, dai genitori, dallo studente e dal Dirigente Scolastico.
- Prima della fine del primo quadrimestre i PDP verranno depositati in segreteria.
- Durante l'anno scolastico, il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP. Si valuterà la sua adeguatezza, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

3.1.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE degli alunni con DSA

FASI	ATTORI	ATTIVITA' E COMPITI
Fase Preparatoria (Entro il termine stabilito dal MIUR)	ALUNNO E FAMIGLIA	<p>1. Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia può visitare l'Istituto ed avere un primo contatto conoscitivo.</p> <p>2. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135), facendo pervenire in segreteria, presso la sede di Via Papa Giovanni, la certificazione, aggiornata, attestante il BES, redatta ai sensi della normativa vigente.</p>
	DIRIGENTE SCOLASTICO REFERENTE BES SEGRETERIA DOCENTI DELLA CLASSE FAMIGLIA	<p>Contestualmente, la segreteria didattica protocolla la documentazione, aggiorna il fascicolo dell'alunno. Aggiorna l'elenco degli alunni BES neo-iscritti da mettere a disposizione del Referente BES e dei docenti delle classi interessate, nel rispetto della privacy.</p> <p>I Coordinatori di Classe o il Referente BES sono disponibili ad incontrare i genitori degli alunni con BES per avere ulteriori informazioni conoscitive a riguardo.</p> <p>I Docenti predispongono una serie di attività volte alla conoscenza della classe. L'osservazione permetterà di desumere delle informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche.</p>
Condivisione (Novembre)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso del Consiglio di Classe del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP. Lo condivide con la famiglia.
Trasparenza e documentazione (Durante l'anno scolastico)	DOCENTI DELLA CLASSE	<p>Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno; - le misure dispensative adottate. <p>Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.</p>
Valutazioni periodiche	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP ed eventualmente valuterà se è il caso di apportare delle modifiche migliorative.

3.1.4 LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO: Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose.

Per quanto riguarda gli strumenti compensativi e le misure dispensative, occorre tener presente che ogni studente ha caratteristiche personali e diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo. Pertanto, si prenderà in considerazione quanto indicato nella certificazione.

“L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile, se ritenuto necessario, **dispensare alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede dell' Esame di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente.

Anche se vi sia la dispensa dalle prove scritte, l'attività d'insegnamento della lingua straniera deve comunque prevedere una parte di lavoro sul testo (Linee Guida, p.20).

In sede di Esame di Stato, le modalità ed i contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

L'esonero è regolamentato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e

seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

3.1.5 LA VALUTAZIONE

Nel PDP dell'alunno sono indicate le modalità attraverso cui si intende valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline.

Gli obiettivi fondamentali che gli alunni con DSA devono raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni.

3.1.6 ESAME DI STATO

Il Consiglio di Classe presenta alla Commissione d'esame il PDP o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011.

La Commissione d'Esame terrà in considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, in particolare, le indicazioni relative all'adozione di strumenti compensativi, alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base della documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali.

Le **prove scritte ed orali devono essere uguali** a quelle dei compagni e non differenziate. Non è prevista dispensa da alcuna materia.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel PDP o da altra documentazione redatta. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l'utilizzazione di strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati già impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può prevedere la trascrizione del testo su supporto informatico.

Sulla base del disturbo specifico, le Commissioni possono riservare ai candidati tempi più lunghi rispetto a quelli ordinari per lo svolgimento delle prove. Le Commissioni cureranno con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera.

Nel caso in cui lo studente sia stato dispensato durante il corso dell'anno dalle prestazioni scritte in lingua straniera, in sede d'esame, qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali

discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove d'Esame, sia per gli scritti che per il colloquio orale, si adotteranno adeguate modalità di valutazione.

3.2 INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Questa parte è dedicata al tema dell'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010.

La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e dalle successive circolari del MIUR n.8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- Deficit dell'area del linguaggio;
- Deficit nelle aree non verbali;
- Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD);
- Disturbo dello spettro autistico lieve;
- Funzionamento cognitivo limite (borderline);
- Altre problematiche severe.

Per questi disturbi è possibile ottenere una diagnosi clinica ma non delle certificazioni che attestino il diritto dell'interessato di avvalersi delle misure dispensative previste da precise disposizioni di leggi (in quanto non ricadono nei casi previsti della Legge 104/92, né in quelle della legge 170/2010).

Se c'è solo una diagnosi di disturbo o di patologia o una segnalazione di disagio, Il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

Per questi alunni è possibile attivare dei percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare, in via transitoria, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative.

* *Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per «certificazione» si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla legge 104/92 o dalla legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio e i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per «diagnosi» si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della legge 170), rilasciano «certificazioni» per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi e altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, eccetera), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di «diagnosi».*

3.2.1 LA VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione degli alunni occorre tener presente i loro livelli di partenza, i risultati raggiunti nei percorsi personali di apprendimento ed i livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe. Il consiglio di classe deve definire i criteri ed i contenuti della valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento.

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato non sono previste differenziazioni nella verifica degli apprendimenti.

L'uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche possono essere previste al fine di aiutare l'alunno nel percorso scolastico e nell'affrontare l'Esame conclusivo.

4 PARTE TERZA: ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

4.1 PREMESSA

Lo studente coinvolto in una situazione di svantaggio socio-culturale e ambientale manifesta spesso un disagio scolastico, espressione di un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica, che condiziona negativamente la relazione con gli altri e che ostacola il processo d'apprendimento.

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- socioeconomico: legato ad una particolare situazione sociale;
- culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana.

La normativa di riferimento è costituita dalla D.M. del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e del 22/11/2013

4.2 FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi si pongono come finalità:

- garantire a tutti il diritto all'istruzione riuscendo a sviluppare le singole potenzialità;
- garantire il diritto all'istruzione agli studenti non di madrelingua italiana, con difficoltà di vario livello riscontrate nelle competenze linguistiche in lingua italiana onde favorirne il successo scolastico;
- ridurre il disagio favorendo il pieno successo scolastico;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
- creare una sensibilità diffusa nei confronti delle problematiche legate al disagio scolastico;
- contribuire al pieno inserimento nel contesto socio-culturale del Paese e della città;
- favorire lo scambio tra diverse culture, elemento di ricchezza e di stimolo culturale;
- promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina, nazionale;
- promuovere la ricchezza insita nell'appartenenza a diverse culture e l'educazione alla cittadinanza mondiale.

Il Consiglio di classe, una volta rilevato il disagio, concorda con la famiglia, con lo studente ed eventualmente con altre figure professionali, un intervento didattico individualizzato e personalizzato, anche per un breve periodo.

4.3 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

La scuola rileva le competenze dell'alunno, nella fase d'ingresso, attraverso una serie di azioni: colloqui con familiari ed alunno, esame della documentazione scolastica del Paese di origine, somministrazione di prove oggettive d'ingresso, prevedendo per le discipline, qualora fosse necessario, l'intervento di mediatori linguistici-culturali.

La scuola provvede a rilevare le competenze possedute per valutare il livello scolastico e formativo di partenza, al fine di definire un percorso educativo personalizzato. Esso va predisposto sia per gli allievi Nuovi Arrivati in Italia che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.

La famiglia viene informata sulla necessità di programmare un Piano Didattico Personalizzato volto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'alunno. La durata di adozione del PDP varia in base ai progressi dell'alunno.

Attraverso questo strumento, il Consiglio di Classe indirizza il percorso di studio mediante scelte quali l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti ritenuti al momento inaccessibili, la selezione dei nuclei essenziali di contenuto e l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'alunno.

La scuola per promuovere la conoscenza della lingua italiana come lingua seconda attiva corsi tenuti da docenti disponibili.

Questi alunni hanno diritto a ricevere un insegnamento personalizzato, nonché ad usufruire strumenti e sussidi idonei nel facilitare il percorso di apprendimento (glossari, testi semplificati).

La famiglia è invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire il positivo sviluppo del figlio/a attraverso la condivisione di un percorso didattico/educativo personalizzato.

E' fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

5 PARTE QUARTA: PROVE INVALSI

5.1 INVALSI

Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici. La valutazione del singolo caso può essere effettuata dal Dirigente Scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall'altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per quest'ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI.

Gli alunni con BES possono sostenere la prova con l'ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, essendo previsti nel proprio PDP o da altra documentazione, e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma di 30 minuti.

Gli alunni possono utilizzare le prove in formato elettronico o in formato audio, se sono state richieste dalla scuola all'atto di iscrizione al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).

Per gli alunni con svantaggio linguistico, al momento, non è previsto alcun strumento compensativo o altre misure.

Per gli alunni con disabilità intellettiva, la partecipazione è demandata alla decisione della scuola e può avvenire nel caso in cui sia possibile assicurare il corretto svolgimento della prova degli altri allievi, senza modificare le condizioni di somministrazione. Non è consentita la lettura ad alta voce e la presenza del docente di sostegno, tranne nel caso in cui la prova venga somministrata in un locale differente da quello utilizzato dagli altri allievi.

Per gli allievi ipovedenti o non vedenti, la partecipazione avviene alle stesse condizioni degli altri, ma essi possono utilizzare la prova in formato elettronico o in Braille. Anche in questo caso, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova e, se vi è la necessità della lettura ad alta voce o del docente di sostegno, si dovrà utilizzare un locale differente rispetto a quello utilizzato dagli altri allievi.

Si allega la tabella sulla partecipazione degli alunni con BES alle prove Invalsi.

Invalsi 2016/2017: Nota per la partecipazione degli studenti con BES del 20/03/2017

1. Premessa

A titolo di premessa generale, si informa che la presente nota si riferisce solo ed esclusivamente alle prove INVALSI previste per il mese di maggio 2017 (classe II e V scuola primaria, classe II scuola secondaria secondo grado). In particolare, per la partecipazione degli studenti con Bisogni educativi speciali alle prove INVALSI di maggio si rimanda alla tabella riportata di seguito:

		Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92)	PEI
Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì(c)	Decide la scuola	PEI
	Altra disabilità	Decide la scuola	NO(b)	Decide la scuola	PEI
BES	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010(d)	Decide la scuola	Sì(a)	Decide la scuola	PDP
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì(a)	Decide la scuola	PDP
Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti **con diagnosi** di DSA in attesa di certificazione.

Si sottolinea che le prove INVALSI (II e V primaria e II secondaria di secondo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Ciò consente di trovare con maggiore facilità le soluzioni più idonee per garantire, da un lato, la più larga inclusione possibile di tutti gli allievi nelle prove INVALSI e, dall'altro, di consentire il rispetto del protocollo di somministrazione delle prove, garanzia della loro affidabilità e attendibilità.